



SENT. 31/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente

Dott. Domenico GUZZI Consigliere

Dott. Roberto RIZZI Consigliere relatore

Dott.ssa Luisa de PETRIS Consigliere

Dott. Nicola RUGGIERO Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia di pensioni, iscritto al **n. 59175** del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna n. 56/2021, depositata in data 26/2/2021

da:

INPS con sede in Roma alla via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti

Sergio Preden (pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it),

Antonella Patteri (pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),

Giuseppina Giannico (pec

avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo

	SENT. 31/2024	
	(pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), e elettivamente	
	domiciliato in Roma Via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura	
	Centrale dell'Istituto.	
	<u>nei confronti di</u>	
	OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, c.f. OMISSIS, elettivamente	
	domiciliato, giusta procura conferita nel primo grado di giudizio,	
	dall'avv. Elena Pettinau (pec: elena.avvpettinau@legalmail.it),	
	VISTO l'atto di appello.	
	VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.	
	UDITO , nell'udienza del 23 gennaio 2024, svolta con l'assistenza del	
	segretario dott. Riccardo Giuseppe Carlucci ed omessa, con il consenso delle	
	parti, la relazione sui fatti di causa da parte del relatore cons. Roberto Rizzi,	
	l'avv. Giuseppina Giannico, in rappresentanza dell'INPS.	
	FATTO	
	Con sentenza n. 56/2021, depositata in data 26/2/2021, la Sezione	
	giurisdizionale regionale per la Sardegna accoglieva parzialmente il ricorso	
	promosso da OMISSIS, ex M.llo dell'Aeronautica Militare, collocato in	
	quiescenza dal 9/4/2013, con una anzianità contributiva utile ai fini	
	previdenziali di anni 30, mesi 4 e giorni 19 , di cui anni 9, mesi 2 e giorni 11	
	alla data del 31/12/1995 e, perciò, soggetto al sistema di calcolo della pensione	
	c.d. misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della l. 335/1995, riconoscendogli il	
	diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico secondo il sistema di	
	calcolo di cui all'art. 54 del d.P.R. 1092/1973 (applicazione dell'aliquota di	
	rendimento del 44%).	
	Più in dettaglio, il primo giudice, evocando l'indirizzo nomofilattico espresso	
	2	

		SENT. 31/2024	
	dalle SS.RR. di questa Corte con la sentenza 1/2021/QM e ritenendolo		
	applicabile anche al personale militare che, alla data del 31/12/1995, avesse		
	avuto un’anzianità di servizio inferiore ai 15 anni, perveniva alla conclusione		
	secondo cui la quota retributiva della pensione, da liquidarsi con il sistema		
	retributivo, maturata sino al 31/12/1995, dovesse essere calcolata applicando		
	il coefficiente annuo determinato nel 2,44%. Inoltre, riconosceva il diritto al		
	pagamento delle differenze sui ratei arretrati maggiorati degli interessi legali		
	e della rivalutazione monetaria, quest’ultima per la sola parte eventualmente		
	eccedente l’importo dei primi, ma solo entro i limiti della dichiarata		
	prescrizione, ritenuta operante per il periodo antecedente il 10/3/2015		
	(quinquennio anteriore alla formalizzazione della diffida all’INPS, inoltrata in		
	data 10/3/2020).		
	Avverso tale decisione l’INPS, in data 16/8/2021, proponeva appello		
	formulando un unico, articolato motivo di gravame volto a contestare la		
	<i>“Violazione dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29</i>		
	<i>dicembre 1973, n. 1092 e dell’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto</i>		
	<i>1995, m. 335”.</i>		
	L’Istituto, nell’escludere la generalizzata applicazione dell’aliquota di		
	rendimento del 44% fissata dalla citata disposizione, in quanto riferibile ai soli		
	militari cessati dal servizio esclusivamente con un’anzianità compresa tra 15		
	e 20 anni, richiamava la sentenza n. 1/2021/QM delle Sezioni riunite che		
	recava l’affermazione secondo cui l’aliquota del 44% non è applicabile per la		
	quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31		
	dicembre 1995, vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni.		
	Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata.		
	3		

	SENT. 31/2024	
	All’udienza del 23/1/2024, il difensore dell’INPS enunciava le conclusioni svolgendone i motivi.	
	Il d.f.u. risulta ritualmente notificato dall’Inps all’appellato in data 28 luglio 2023. Il sig. OMISSIS non si è costituito in giudizio.	
	La causa veniva, quindi, posta in decisione.	
	DIRITTO	
	In via pregiudiziale, va dichiarata, in rito, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 93 e 191 c.g.c., la contumacia dell’appellato in quanto non costituitosi nel presente grado di giudizio, nonostante risulti <i>per tabulas</i> la regolare instaurazione del contraddittorio processuale.	
	Nel merito l’appello, concernente la questione della modalità di computo della “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, spettante ad un ex militare dell’Aeronautica cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore ai 15 anni, è infondato, in coerenza con l’orientamento nomofilattico di cui alla sentenza delle SS.RR. di questa Corte n. 12/2021/QM del 9/9/2021.	
	Le SS.RR., con l’indicata sentenza hanno affermato il seguente principio di diritto: <i>«La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile».</i>	
	Avuto riguardo al canone della sinteticità, che il codice della giustizia	
	4	

	SENT. 31/2024	
	contabile ha elevato a principio generale, destinato a connotare ogni prodotto	
	(«gli atti») degli attori del processo (art. 5 c.g.c.) e, in particolare, a permeare	
	il contenuto della sentenza (art. 39 c.g.c. e 17 delle norme di attuazione del	
	medesimo testo legislativo), per la decisione della causa può farsi rinvio al	
	condiviso percorso argomentativo, contenuto nella decisione dell’Organo	
	nomofilattico.	
	In definitiva, atteso che detta pronuncia ribadisce la soluzione interpretativa	
	fornita con la sentenza n. 1/2021/QM (all’epoca della decisione, unica	
	disponibile, essendo stata la sentenza n. 12/2021QM, maggiormente	
	pertinente la vicenda controversa, pubblicata successivamente alla decisione),	
	alla quale il primo giudice aveva conformato le statuizioni ritenendola	
	referibile anche alla situazione dei militari che al 31/12/1995 vantavano	
	anzianità inferiori ai 15 anni, non residua alcun margine di incertezza sulla	
	spettanza del diritto all’applicazione del coefficiente di rendimento del 2,44%	
	sulla quota parte della pensione da calcolarsi con sistema retributivo nonché	
	al pagamento delle differenze sui ratei arretrati maggiorati degli accessori di	
	legge, nei termini statuiti dalla sentenza di primo grado, nei limiti della	
	dichiarata prescrizione, profilo coperto da giudicato.	
	In conclusione, il gravame va respinto.	
	Per ciò che concerne le spese, la novità dettata dal recente orientamento	
	nomofilattico (intervenuto dopo la proposizione dell’appello) ne giustifica	
	l’integrale compensazione, per i due gradi di giudizio, ai sensi dell’articolo	
	31, comma 3, c.g.c.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello	
	5	

	SENT. 31/2024	
	definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.	
	Spese compensate.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Dott. Roberto Rizzi	Dott.ssa Daniela Acanfora
	f.to digitalmente	f.to digitalmente
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 30 GENNAIO 2024	
	P. IL DIRIGENTE	
	Dott.ssa Luciana Troccoli	
	f.to digitalmente	
	Il Funzionario Amministrativo	
	Dott.ssa Alessandra Carcani	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196,	
	dispone	
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di	
	detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	IL PRESIDENTE	
	Dott.ssa Daniela Acanfora	
	f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 30 GENNAIO 2024	
	6	

SENT. 31/2024

p. IL DIRIGENTE

Dott.ssa Luciana Troccoli

f.to digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani

In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
--

Roma, 30 GENNAIO 2024

p. IL DIRIGENTE

Dott.ssa Luciana Troccoli

f.to digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani